DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 28 dicembre 2020, n. 362 Società ALTEA S.r.l. di Novoli (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Novoli (LE), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione di una "Struttura intermedia residenziale a bassa soglia d'accesso" (art. 15 R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 20 posti letto. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità:

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche", prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2020, n. 1732 di proroga dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 pubblicata sul BURP n. 154 del 26/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della medesima legge (attualmente trasfusi nell'art. 5, punti 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

1) "l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza

nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria";

- 2) "a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti";
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il consequente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;

(...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...)".

- La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:
- all'art. 5, comma 1: "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione:

- 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
- 1.2.7.strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;

(...**)**";

all'art. 7, che:

- 1 I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2 Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
- 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
- 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
- 5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione

comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6.Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.".

Il R.R. n. 10 dell'11/04/2017 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.", [entrato in vigore, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del medesimo Regolamento, in data 04/03/2018, n. 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURP n. 18 del 02/02/2018 della D.G.R. n. 28 del 12/01/2018 di determinazione delle tariffe pro-die e pro-capite di ciascuna tipologia di Servizio accreditato, e successivamente modificato con R.R. n. 5 del 06/03/2018], prevede:

- all'art.15 la "Struttura intermedia residenziale o semiresidenziale a bassa soglia d'accesso", che offre un'accoglienza parzialmente selezionata a consumatori attivi di sostanze d'abuso in condizioni di forte disagio psico-fisico-sociale, indipendentemente dalla loro decisione di accettare nell'immediato un programma di superamento della tossicodipendenza;
- all'art. 20, comma 1 il fabbisogno, in via sperimentale per il triennio 2016/2018 per l'intero territorio regionale, delle strutture per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, ai fini del rilascio del parere di compatibilità e dell'accreditamento;
- all'art. 21 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.", comma 5 che "Gli Enti gestori che intendono (...) realizzare una nuova struttura tra quelle di cui al precedente art. 20, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comune (...) ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 8/2004 (all'attualità ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.), il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (...) corredata anche da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di preferenza di cui al successivo comma 9.";
- all'art. 21, comma 6 che "I Comuni, acquisita l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione, richiedono il parere di compatibilità alla competente Sezione del Dipartimento regionale Promozione della Salute, trasmettendo, altresì, l'autocertificazione di cui sopra.";
- all'art. 21, comma 7 che "La competente Sezione rilascia la verifica di compatibilità secondo le modalità di cui alla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...) considerando quale data utile per il computo del primo bimestre previsto dal punto 5) della predetta DGR, il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. (...)";
- all'art. 21, comma 8 che "Nell'arco del bimestre di cui al precedente comma, e di ogni bimestre successivo,

- (...) le richieste di compatibilità relative alle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, avranno carattere prioritario rispetto alle richieste di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.";
- all'art. 21, comma 9 che "In caso di più richieste inoltrate in ciascun bimestre per la stessa tipologia di assistenza, fermo restando la priorità di cui al comma precedente, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore al fabbisogno risultante dalla totalità delle medesime richieste, in considerazione della previsione, in via sperimentale per il triennio 2016/2018, di un fabbisogno per l'intero territorio regionale delle strutture di cui al precedente art. 20, il criterio della localizzazione previsto dal punto 5 della DGR n. 2037/2013 (punto 2, n.d.r.) e gli altri criteri di preferenza previsti nella medesima DGR, sono preceduti dalla valutazione, da parte della competente Sezione regionale, circa la sussistenza dei seguenti requisiti di preferenza, da intendersi applicabili esclusivamente nell'ordine di priorità con il quale di seguito vengono riportati, che devono essere autocertificati dalle strutture richiedenti contestualmente alla presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione o nuova realizzazione (...):
 - A. PER LE TIPOLOGIE PEDAGOGICO-RIABILITATIVO E TERAPEUTICO-RIABILITATIVO (...)
 - B. PER LE ALTRE TIPOLOGIE DI ASSISTENZA PREVISTE DAL REGOLAMENTO
 - convenzioni/accordi contrattuali vigenti per la struttura con le ASL per la medesima tipologia assistenziale per la quale si fa richiesta;
 - in via residuale, nel caso in cui più strutture dovessero soddisfare il requisito precedente, si terrà conto del numero dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta;
 - in via residuale, maggiore superficie interna complessiva della struttura, comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori.".

Con nota prot. n. 10200 del 10/08/2018, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di Novoli (LE) ha richiesto il parere di compatibilità regionale in relazione all'istanza della Società ALTEA S.r.l. di Novoli di autorizzazione alla realizzazione, tra l'altro, di una "Struttura intermedia residenziale a bassa soglia d'accesso" (art. 15 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto, allegandovi:

- copia dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione acquisita dal Comune in data 07/08/2020;
- copia dell'atto di vendita del 09/09/2008, repertorio n. 65252 raccolta n. 29146, alla Società ALTEA S.r.l. dell'immobile ubicato alla Via Vecchia Napoli s.n.;
- allegato all'atto di vendita, repertorio n. 65251 del 08/09/2008
- visura catastale dell'immobile;
- relazione tecnica.

Il R.R. n. 19 del 30/09/2019 "Determinazione del fabbisogno definitivo delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017" [pubblicato sul BURP n. 113 suppl. del 03/10/2019] ha stabilito:

- all'art. 1, che a partire dall'entrata in vigore del regolamento, a conclusione della fase sperimentale, è determinato il fabbisogno definitivo, per l'intero territorio regionale, delle strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, di cui al R.R. n. 10 dell'11 aprile 2017 s.m.i., come successivamente integrato e modificato dal R.R. n. 5 del 6 Marzo 2018;
- all'art. 2, che: "Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture residenziali o semiresidenziali per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica, presentate alla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" del

Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti" vengono istruite secondo quanto stabilito dall'art. 21 del Reg. Reg. n. 10 dell'11 Aprile 2017 e s.m.i., sulla base del fabbisogno previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Le istanze sono valutate secondo la scansione temporale dei bimestri previsti dalla DGR n. 2037 del 7 novembre 2013 (...).

Le istanze già presentate, che non siano state ancora riscontrate dalla Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verranno istruite tenendo in considerazione il fabbisogno di cui al predetto art. 1 del presente Regolamento.".

Per quanto sopra, considerato:

- che il fabbisogno regolamentare definitivo stabilito dall'art. 1 del R.R. 19/2019 per la tipologia "Struttura intermedia semiresidenziale a bassa soglia d'accesso" in relazione alla popolazione residente nell'intero territorio regionale (dati ISTAT al 01/01/2020 4.008.296 abitanti), è di n. 48 posti letto;
- che nell'arco temporale del primo bimestre a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore del R.R.
 n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i. (04/03/2018), corrispondente al periodo 05/03/2018 04/05/2018, non sono pervenute istanze per la suddetta tipologia di struttura;
- che nell'arco temporale del secondo bimestre, corrispondente al periodo 05/05/2018 04/07/2018, è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto a seguito dell'istanza dell'Associazione Comunità Emmanuel ONLUS di Lecce di autorizzazione alla realizzazione, per trasformazione, di una "Struttura pedagogico-riabilitativa semiresidenziale" (art. 9 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 10 posti semiresidenziali in una "Struttura intermedia a bassa soglia d'accesso" (art. 15 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 16 posti semiresidenziali, per la quale è stato rilasciato parere favorevole di compatibilità con D.D. n. 360 del 28.12.2020;
- che nell'arco temporale di riferimento, corrispondente al periodo 05/07/2018 -04/09/2018, è pervenuta solo la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Novoli (LE) a seguito dell'istanza della Società ALTEA S.r.l. di Novoli per la realizzazione di una "Struttura intermedia residenziale a bassa soglia d'accesso";
- che, pertanto, a fronte di un fabbisogno regolamentare di n. 48 posti letto e del parere favorevole di compatibilità già rilasciato per una struttura con n. 16 posti letto, risulta un <u>fabbisogno residuo</u> <u>disponibile di n. 32 posti letto</u> per la tipologia "Struttura intermedia semiresidenziale a bassa soglia d'accesso";

ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in quanto il fabbisogno di cui all'art. 1 del R.R. 19/2019 è stato previsto in riferimento all'intero territorio regionale e, nell'arco temporale di riferimento, non vi sono richieste di verifica di compatibilità per diversi ambiti territoriali da esaminare in comparazione;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Novoli (LE) a seguito dell'istanza della Società ALTEA S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione di una "Struttura intermedia residenziale a bassa soglia d'accesso" (art. 15 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto, con la precisazione che:

- la Società ALTEA S.r.l. di Novoli è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Novoli in data 07/08/2018;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Novoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società ALTEA S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Novoli (LE) a seguito dell'istanza della Società ALTEA S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione di una "Struttura intermedia residenziale a bassa soglia d'accesso" (art. 15 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 20 posti letto, con la precisazione che:
 - la Società ALTEA S.r.l. di Novoli è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica e planimetrie allegate all'istanza acquisita dal Comune di Novoli in data 07/08/2018;
 - successivamente al rilascio, da parte del Comune di Novoli, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla Società ALTEA S.r.l. alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
 - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
 ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di

mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società ALTEA S.r.l. con sede legale in Novoli (LE), Via Vecchia Napoli s.n.;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE
 - al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Novoli (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)